



**Commissione Istruttoria IPPC  
CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)  
ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

**Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.**

**PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO**

in merito all’istanza di riesame parziale della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) DM 400 del 29/09/2021 (comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 244 del 12/10/2021) e ss.mm.ii. per l’adeguamento ai nuovi valori limiti alle emissioni per i medi impianti di combustione Rif. nota di avvio del procedimento istruttorio prot. m\_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0165066.29-12-2022 (Procedimento Istruttorio ID **48/13794**)

Gestore	Centrale “Ettore Majorana” ENEL Produzione S.p.A.
Località	Termini Imerese (PA)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni – Referente
	Dott. Ing. Alberto Pacifico
	Dott. Ing. Antonio Voza
	Regione Siciliana – Gaetano Armao
	Prof. Roberto Lagalla – Città Metropolitana di Palermo
	Dott.ssa Maria Terranova – Comune di Termini Imerese



**Commissione Istruttoria IPPC  
CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)  
ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

## **SOMMARIO**

1	DEFINIZIONI.....	3
2	INTRODUZIONE.....	6
2.1	Atti presupposti .....	6
2.2	Atti normativi .....	7
2.3	Attività istruttorie .....	9
3	IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE .....	10
4	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE.....	11
4.1	Adeguamento dei VLE per i medi impianti di combustione .....	12
4.2	Cronoprogramma degli interventi .....	13
5	DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA.....	13
6	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	13
7	TARIFFA ISTRUTTORIA.....	14



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

## 1 DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (VA)
<b>Autorità di controllo</b>	L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell’articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente della Regione Siciliana.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all’allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell’allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell’articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all’art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all’articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
<b>Gestore</b>	Enel Produzione S.p.A. – Centrale Termoelettrica Ettore Majorana, installazione IPPC sita nel Comune di Termini Imerese (PA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell’Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l’istruttoria di cui si tratta.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi. (art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, e' sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i..</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. 1-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).</li></ol>
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito “Piano di Monitoraggio e Controllo”.</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-bis, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-decies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (VA) e sono pubblicati sul sito <a href="https://va.minambiente.it/it-IT">https://va.minambiente.it/it-IT</a>, al fine della consultazione del pubblico.</p>



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i.).
---	---

## 2 INTRODUZIONE

### 2.1 Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.M. 400 del 29/09/2021 (comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 244 del 12/10/2021) e ss.mm.ii.
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto “Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA” in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017;



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

vista	Accordo di collaborazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) e l’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale ed il supporto tecnico-scientifico alla Commissione AIA-IPPC (DISPOSIZIONE ISPRA N. 4448/DG DEL 07/04/2022)
visto	l’Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA";
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000014.04-01-2023, che assegna l’istruttoria per il Riesame complessivo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Centrale Termoelettrica di Termini Imerese al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>– Dott. Marco Mazzoni (referente)</li><li>– Ing. Antonio Voza</li><li>– Ing. Alberto Pacifico</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stati nominati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del DPR 14/05/2007, n.90 i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>– Avv. Gaetano Armao - Regione Siciliana</li><li>– Prof. Roberto Lagalla - Città Metropolitana di Palermo</li><li>– Dott.ssa Maria Terranova – Comune di Termini Imerese</li></ul>
preso atto	che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell’ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>– Ing. Federica Bonaiuti</li><li>– Ing. Roberto Borghesi – coordinatore, responsabile della Sezione Analisi integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali</li></ul>
considerata	La nota prot. DVA/26465 del 23/11/2018 avente ad argomento l’Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto della Commissione AIA.

## 2.2 Atti normativi

visto	il DLgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O.) e s.m.i.,
visto	l’articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che prevede che l’autorità competente nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali: <ul style="list-style-type: none"><li>– devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>– non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>– è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati</li></ul>





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

	<p>o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>– devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li></ul> <p>deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti.”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i></p>
Visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “Fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-bis del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “L'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li><i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></li><li><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle</i></li></ul>





**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

	<i>emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. “</i>
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione piu' rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: a) quando previsto dall'articolo 29-septies; b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”;
visto	l'articolo 29- <i>sexies</i> , comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006, a norma del quale “ <i>I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente. “;</i>
visto	l'articolo 29- <i>septies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che prevede che l'autorità competente possa prescrivere l'adozione di misure supplementari più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili qualora ciò risulti necessario per il rispetto delle norme di qualità ambientale;
visto	l'articolo 29- <i>octies</i> del D.Lgs. n. 152/2006, che disciplina i Riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
esaminati	i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione delle Direttive 96/61/CE e 2010/75/UE di cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. rappresenta recepimento integrale, e precisamente: <ul style="list-style-type: none"><li>• Conclusioni sulle BAT per i grandi impianti di combustione (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017).</li></ul>

### 2.3 Attività istruttorie

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) D.M. 400 del 29/09/2021 (comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 244 del 12/10/2021) e ss.mm.ii.
esaminata	La nota del Gestore prot. n. ENEL-PRO-21/12/2022-0020097, acquisita al prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0161066.21-12-2022, con la quale il Gestore ha trasmesso istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica dei valori limiti di emissioni per i medi impianti di combustione.



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

vista	La nota di avvio del procedimento istruttorio prot. m_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0165066.29-12-2022.
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, Prot. n. 1317/2023 del 12/01/2023.
vista	l’e-mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 20/11/2023 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore per approvazione entro il 27/11/2023.

### 3 IDENTIFICAZIONE DELL’INSTALLAZIONE

<b>Ragione sociale</b>	ENEL Produzione S.p.A. – Stabilimento di Termini Imerese (PA)
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Contrada Tonnarella – Zona industriale 90018 TERMINI IMERESE (PA)
<b>Sede Legale</b>	Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA
<b>Rappresentante Legale</b>	Ing. Luca Solfaroli Camillocci i Viale Regina Margherita, 125 – 00198 ROMA
<b>Tipo impianto</b>	Centrale termoelettrica “Ettore Majorana”
<b>Codice e attività IPPC</b>	Codice IPPC: 1.1. Combustione di combustibili in installazione con potenza termica nominale pari o superiore a 50 MWt Classificazione NACE: Produzione di energia elettrica Codice: 35.11 Classificazione NOSE-P: 101 Codice: 01 e 04
<b>Gestore Impianto</b>	Ing. Michele Vinci Contrada Tonnarella – Zona industriale 90018 TERMINI IMERESE (PA) Tel. +39 091.8086530 michele.vinci@enel.com
<b>Referente IPPC</b>	Salvatore Corritore Contrada Tonnarella – Zona industriale 90018 TERMINI IMERESE (PA) Tel. +39 091.8086503 salvatore.corritore@enel.com
<b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>	No
<b>Numero di addetti</b>	75



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI: ISO 14001
<b>Certificato di prevenzione incendi</b>	SI
<b>Periodicità dell'attività</b>	Continua
<b>Misure penali o amministrative riconducibili all'installazione o parte di essa</b>	No

#### 4 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE

Con Nota prot. n. ENEL-PRO-21/12/2022-0020097, acquisita al prot. m\_amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0161066.21-12-2022, il Gestore ha trasmesso istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per la modifica dei valori limiti di emissioni per i medi impianti di combustione siti nello Stabilimento di Termini Imerese (PA) e l'adeguamento alla disciplina di cui D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193.

L'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 183/17, prevede infatti:

*“273-bis. Medi impianti di combustione*

*...omissis...*

- 5. A partire dal 1° gennaio 2025 e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal 1° gennaio 2030, i medi impianti di combustione esistenti sono soggetti ai valori limite di emissione individuati attraverso l'istruttoria autorizzativa prevista ai commi 3 e 4. Fino a tali date devono essere rispettati i valori limite previsti dalle vigenti autorizzazioni e, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.*
- 6. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del presente articolo il gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, presenta una domanda autorizzativa almeno due anni prima delle date previste al comma 5. L'adeguamento, anche su richiesta dell'autorità competente, può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni. L'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima delle date previste dal comma 5. Fermo restando il rispetto dei termini di legge di cui al primo periodo, l'autorità competente può stabilire appositi calendari e criteri temporali per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente comma.*



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

7. Entro il termine previsto al comma 6 sono, altresì, presentate:

- a) le domande di adesione alle autorizzazioni di carattere generale adottate in conformità all'articolo 272, comma 3-bis, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- b) le domande di autorizzazione degli stabilimenti, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti all'obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
- c) le domande di autorizzazione, ai sensi degli articoli 208 o 214, comma 7, degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5;
- d) le domande di rinnovo e riesame delle autorizzazioni integrate ambientali delle installazioni di cui alla Parte Seconda in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5.

...omissis...”

Nei seguenti paragrafi vengono descritte nel dettaglio le modifiche citate.

#### **4.1 Adeguamento dei VLE per i medi impianti di combustione**

Dalla documentazione presentata dal Gestore risulta che la modifica proposta intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 273-bis, comma 7, lett. d) del D.Lgs. 152/2006, introdotto dal D.Lgs. 183/2017 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera.

A tale riguardo, il Gestore ha comunicato che, a partire dal 1° Gennaio 2025, intende applicare alle emissioni afferenti alla caldaia ausiliaria CS11 da 29 MWt, punto di emissione denominato Camino CS11, alimentata a gasolio, i VLE di cui all'allegato I alla parte V, parte III, paragrafo 1.3 del D.Lgs. 152/2006.

Le specifiche del punto di emissione citato sono riportate nella seguente tabella, insieme con l'attuale limite di emissione e il valore proposto a far data da Gennaio 2025:



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

Descrizione	Caratteristiche		Portata	O2 Rif	VLE AIA attuali in vigore dal 17.08.2021				VLE AIA dal 01.01.2025 <sup>(1)</sup>			
	Altezza	Sezione bocca di uscita			NO <sub>x</sub>	CO	Polveri	SO <sub>x</sub>	NO <sub>x</sub>	CO	Polveri	SO <sub>x</sub>
	m	m <sup>2</sup>			mg/Nm <sup>3</sup>				mg/Nm <sup>3</sup>			
<b>Camino 3 (Caldaia ausiliari a CS11)</b>	60	0,785	15500	3	<b>330<sup>(2)</sup></b>	<b>30</b>	<b>25<sup>(2)</sup></b>	<b>200<sup>(2)</sup></b>	<b>200</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>200</b>
<sup>(1)</sup> Fino alla data del 1° gennaio 2025 il Gestore continuerà a rispettare i precedenti VLE espressi come media giornaliera <sup>(2)</sup> Media del periodo di campionamento <sup>(3)</sup> Il valore si considera rispettato se si utilizza gasolio												

Il Gestore ha altresì precisato che non è prevista la realizzazione di alcuna modifica alle altre unità presenti nel sito, in quanto ricadenti nelle soglie di potenza inferiori ai 5 MW oppure ascrivibili alle deroghe espressamente contemplate dalla normativa.

Nello specifico, con riferimento a queste ultime, il Gestore ritiene applicabile il comma 15 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 che esenta dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti per i medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all'anno, calcolate in media mobile su ciascun periodo di cinque anni. A tale riguardo, il Gestore rinnova l'impegno a rispettare anche per il futuro il già menzionato limite operativo relativo alle ore di funzionamento.

#### **4.2 Cronoprogramma degli interventi**

Fatti salvi gli esiti del procedimento di riesame, il Gestore dichiara che dal 1° gennaio 2025 sarà garantito il rispetto dei sopra detti valori limite di emissione della sola caldaia ausiliaria CS11.

### **5 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI DETERMINATI DALLE ATTIVITÀ OGGETTO DELLA RICHIESTA**

Alla luce di quanto descritto al precedente paragrafo 4, il Gestore ritiene che le modifiche proposte non comportino alcuna variazione significativa degli impatti ambientali associati all'esercizio degli impianti e che non abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente.

Quanto in progetto è finalizzato all'adempimento dei disposti normativi in materia di medi impianti di combustione e comporta una riduzione dei valori limite di emissione attualmente autorizzati.

### **6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Premesso che



**Commissione Istruttoria IPPC**  
**CTE “Ettore Majorana” di Termini Imerese (PA)**  
**ENEL PRODUZIONE S.p.A.**

- Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi del capitolo 4, le modifiche in progetto illustrate dal gestore non determinano impatti di rilievo sulle matrici ambientali di seguito elencate:

MATRICE	QUANTIFICAZIONE IMPATTO
Consumo materie prime	nessun impatto
Consumo di combustibile	nessun impatto
Consumi energetici	nessun impatto
Consumi idrici	nessun impatto
Emissioni convogliate in atmosfera	nessun impatto
Emissioni diffuse in atmosfera	nessun impatto
Scarichi idrici	nessun impatto
Rifiuti prodotti	nessun impatto
Rumore	nessun impatto

- le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l’incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell’Autorità Competente, un riesame dell’autorizzazione rilasciata, fatta salva l’adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.

Il Gruppo Istruttore ritiene l’istanza di riesame parziale presentata dal Gestore tecnicamente motivata, non sostanziale e accoglibile alle seguenti condizioni:

A far data dal 01/01/2025 il VLE per il parametro NO<sub>x</sub> per il camino CS11 (caldaia ausiliaria) sarà 200 mg/Nm<sup>3</sup> (O<sub>2</sub> di riferimento 3%).

A partire dalla data del 1° gennaio 2025 la tabella del PIC di cui al §10.3.1 punto n.8 del DM 400 del 29/09/2021 dovrà essere di conseguenza ritenuta aggiornata come sopra descritto.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall’AIA DM 400 del 29/09/2021 (comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 244 del 12/10/2021) e ss.mm.ii., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## **7 TARIFFA ISTRUTTORIA**

La tariffa istruttoria pagata dal Gestore, ai sensi dell’Allegato III del DM 58 del 06/03/2017 è ritenuta congrua.